



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 1, riunita in udienza il 20/11/2023 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

**COLETTA ADOLFO**, Presidente

**GUERRA FILIPPO**, Relatore

**CIAMPI FRANCESCO MARIA**, Giudice

in data 20/11/2023 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

- sul ricorso n. 328/2023 depositato il 03/05/2023

**proposto da**

Gino Ciuffarella - CFFGNI46E07D539I

**Difeso da**

Loris Leoni - LNELRS67L09E472F

**ed elettivamente domiciliato presso** [studioleoni.l@odcec.fr.legalmail.it](mailto:studioleoni.l@odcec.fr.legalmail.it)

**contro**

Comune di Ferentino - Piazza Municipio 03013 Ferentino FR

**Difeso da**

Roberto Canali - CNLRRT66P07F740E

**ed elettivamente domiciliato presso** [tributi.ferentino@pec-cap.it](mailto:tributi.ferentino@pec-cap.it)

**Avente ad oggetto l'impugnazione di:**

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 20 IMU 2017

**a seguito di discussione in pubblica udienza**

**Richieste delle parti:**

**Ricorrente** : accoglimento del ricorso

**Resistente** : nessuno è comparso

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Il CIUFFARELLA Gino propone ricorso contro il Comune di Ferentino impugnando l'avviso di accertamento imposta municipale propria (IMU) anno 2017, per complessivi € 23.535,22, comprensivi di sanzioni, interessi e spese.

Il ricorrente ha eccepito in primo luogo l'illegittima duplicazione della tassazione in relazione all'immobile contraddistinto al foglio 42 n.218, sub 5, di cui al n° 2 e al n° 3 della lista immobili Imu 2017 per il quale il Comune avrebbe avanzato per due volte la medesima richiesta di imposta.

Ha quindi sostenuto che essendo stato accertato in maniera definitiva, a seguito di sentenza divenuta irrevocabile nel 2011, che la moglie del ricorrente, la signora SCACCIA Sandra, era stata vittima di usura, il Comune di Ferentino avrebbe dovuto applicare i benefici previsti dalla L.44 /99 consistenti nell'esonero, parziale o totale, dal pagamento o il rimborso, parziale o totale, del pagamento effettuato di tributi locali, tariffe locali e canoni locali, in favore delle vittime di tale tipologia di reati.

Ha lamentato, infine, la mancanza nell'atto dell'indicazione di elementi essenziali; in particolare ha eccepito che l'avviso impugnato non recava quanto previsto dall'art.16 D.Lvo 472/1997 ("procedimento per l'irrogazione delle sanzioni"), non riportando l'indicazione del minimo edittale della sanzione né l'avviso al ricorrente di poter formulare deduzioni difensive e neppure l'indicazione dei benefici connessi all'eventuale definizione agevolata.

Si è costituito il Comune di Ferentino il quale ha, in via preliminare, riconosciuto di aver erroneamente proceduto ad un'indebita duplicazione di tassazione dando atto che la richiesta di tributi al CIUFFARELLA doveva dunque considerarsi di importo minore, scomputato dall'originario totale il quantum, pari ad € 4.298,17, frutto dell'errata duplicazione di imposta per l'immobile contraddistinto foglio 42 n.218, sub 5.

Ha contestato nel merito le restanti eccezioni insistendo per il rigetto del ricorso del Ciuffarella.

Il ricorrente ha poi successivamente prodotto ulteriore memoria difensiva con la quale ha avanzato richiesta di condanna alle spese del Comune per lite temeraria ed ha ribadito le proprie doglianze introducendone anche ulteriori sulla stessa debenza delle imposte richieste.

Il processo è stato discusso all'udienza del 20.1.2023 in presenza della sola parte ricorrente che ha insistito per l'accoglimento del proprio ricorso.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Questa Corte, preso atto di quanto dichiarato dal Comune di Ferentino in merito all'avvenuta, effettiva, doppia imposizione dell'immobile di proprietà del ricorrente, contraddistinto al foglio 42, n.218, sub 5, per il quale

era stato richiesto erroneamente, per due volte, il pagamento della medesima imposta pari ad € 4.298,17, non può che accogliere parzialmente il ricorso annullando l'atto esclusivamente in relazione al quantum di importo indebitamente duplicato.

Per il resto ritiene non meritevoli di accoglimento le restanti eccezioni di parte.

Non certamente quella che configura come un obbligo dell'Ente quello di non esigere il pagamento dei tributi locali da parte delle vittime di usura, nel caso di specie la moglie del CIUFFARELLA.

Sul punto, infatti, si osserva che contrariamente a quanto sostiene la parte, non vi è alcun obbligo di legge per gli enti di dover procedere in tale senso. L'art.18 ter della Legge 44 del 1999 lo prevede al contrario come una facoltà per l'ente comunale.

Non avendo il Comune di Ferentino inserito e previsto alcunché nel proprio regolamento sulla riscossione dei tributi locali, ne discende che nessun esonero o rimborso di tributi è previsto a favore dei soggetti vittima di usura o estorsione.

Priva di pregio è poi l'eccezione sul difetto di motivazione in ordine alle sanzioni non recando l'atto, a parere del CIUFFARELLA, alcuni elementi fondamentali stabiliti dall'art.16 D.Lvo 472/1997.

Ebbene, a parere della Corte, l'avviso di accertamento in questione richiama correttamente le normative in materia di sanzioni ed in particolare i decreti legislativi nn.471, 472 e 473 del 1997.

Trattandosi nel caso del ricorrente di omesso versamento dell'imposta IMU, chiaramente riportato, il quantum di riferimento è dettato dal combinato disposto degli artt.17 D.Lvo 472/1997 e 13 del D.Lvo 471/97, il quale ultimo stabilisce l'importo della sanzione nel 30% dell'imposta evasa e che confrontando le tabelle dell'imposta evasa riportate nell'avviso impugnato, corrisponde esattamente agli importi a titolo di sanzione richiesti al contribuente.

Nessun difetto di motivazione né concreta lesione ai diritti di difesa della parte si ravvisano dunque nel caso di specie.

**P.Q.M.**

Accoglie parzialmente il ricorso annullando l'avviso d'accertamento impugnato limitatamente all'importo di € 4.298,17 erroneamente duplicato, con ogni conseguenza in relazione alle sanzioni ed agli interessi inerenti il suddetto importo. Respinge nel resto il ricorso. Spese compensate.